



***Audizione Confapi sullo schema di decreto legislativo recante  
Codice dei contratti pubblici  
Atto del Governo 019***

Il vigente D.LGS 50/2016, sottoposto ad una inflazione legislativa particolarmente acuta specie negli atti di rango secondario, ha chiaramente generato effetti destabilizzanti su operatori economici e stazioni appaltanti costretti a metabolizzare i frequenti correttivi in corsa, senza riuscire, peraltro, ad incidere sugli aspetti fondamentali della legislazione, quali il miglioramento dei processi selettivi, la qualificazione delle imprese e delle stazioni appaltanti, lo sviluppo di un sistema pienamente concorrenziale.

La centralità del settore degli appalti pubblici, della programmazione ed implementazione delle politiche di investimento e di sviluppo ad esso connesse non possono prescindere da un Codice dei Contratti che crei un contesto normativo adeguato a conseguire una maggiore efficienza della spesa pubblica ed una crescita qualitativa del settore delle costruzioni - in particolare delle Pmi - valorizzandone le migliori competenze.

E che sia frutto di sinergia e cooperazione tra imprese e committenti per concretizzare, responsabilmente, il risultato atteso, ossia il compimento dell'opera pubblica a disposizione della collettività.

Una norma certa, strutturale e stabile nel tempo: questo per Confapi deve essere il nuovo Codice Appalti, così che diventi strumento concreto ed efficiente per gli investimenti PNRR e la programmazione ordinaria europea e nazionale.

In questo contesto la priorità resta quindi una vera semplificazione che possa eliminare limiti, complessità procedurali, distorsioni e anomalie radicate che ostacolano un settore già pesantemente colpito da una recessione che ha connotazioni ormai strutturali. E soprattutto che consenta finalmente di raggiungere uno degli obiettivi primari che aveva a suo tempo ispirato la definizione di un nuovo Codice, ossia agevolare ed ampliare l'accesso delle Pmi agli appalti pubblici. Obiettivo finora non solo disatteso, ma reso irrealizzabile da un contesto normativo troppo incerto, frammentario e lontano dalla situazione reale del settore.

Il focus del nuovo Codice dovrebbe esser centrato principalmente sulla riduzione e qualificazione delle Stazioni Appaltanti, su digitalizzazione ed interoperabilità degli Organi di vigilanza e controllo per velocizzare le procedure, su una corretta e puntuale progettazione volta a garantire alle imprese prezzi remunerativi (condizione necessaria per la sostenibilità delle offerte), sulla responsabilità di risultato, inteso come qualità dell'opera eseguita, puntualità nel rispetto dei termini temporali e correttezza dei processi di impresa.

Ma soprattutto su un effettivo ed attivo coinvolgimento del sistema delle piccole e medie industrie al quale vanno necessariamente riconosciute adeguate quote di riserva negli appalti in un perimetro realmente aperto e concorrenziale.

Da una prima analisi della bozza rileviamo, in linea di principio, quanto segue.

Innanzitutto, esprimiamo la nostra preoccupazione circa le tempistiche di entrata in vigore del nuovo Codice, prevista per il 1.4.2023, e di abrogazione del Codice vigente fissata al 1.7.2023: si rischia una sovrapposizione normativa per le procedure in corso che è sempre foriera di potenziali criticità negli appalti da aggiudicare e, ancor peggio, nei lavori in esecuzione.

Positiva la prima parte della stesura dedicata ai principi generali e alle linee direttrici del codice che invero, purtroppo, non trovano effettiva portata applicativa. Si pensi al "principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale", imprescindibile nel rapporto negoziale, che non è tra i criteri applicativi del Codice.

Ravvisiamo piuttosto una eccessiva concentrazione sulla fase di selezione dell'operatore a discapito di quella esecutiva (contrattuale) di risultato.

Rispetto all'impostazione generale della disciplina di alcuni istituti fondamentali del Codice, rileviamo che:

- è fondamentale la corretta instaurazione del rapporto negoziale tra l'impresa e la stazione appaltante a garanzia dell'equilibrio contrattuale e del risultato atteso;
- si rende necessaria una chiara individuazione delle responsabilità delle parti coinvolte: anche le stazioni appaltanti devono rispondere di acclamate responsabilità ed inadempimenti che pregiudicano l'esecuzione del contratto (risoluzione /recesso anche a seguito di provvedimento in autotutela);
- bisogna rafforzare il ricorso sistematico ai rimedi alternativi a quelli giurisdizionali, attraverso
  - La costituzione del collegio consultivo anche per i lavori sottosoglia al fine di consentire la rapida risoluzione di eventuali criticità emerse già nella fase pre-contrattuale;
  - L'inserimento e l'applicazione obbligatoria, nella disciplina della fase esecutiva, degli "Accordi Collaborativi" (art. 1322 c.c.) quale elemento di flessibilità da affiancare al contratto di appalto e con il quale promuovere la collaborazione dell'appaltatore e del committente nel condiviso interesse della realizzazione dell'opera (di interesse pubblico);
- è altresì necessario garantire l'applicazione delle leggi ordinarie in materia civile e penale per la definizione delle cause di esclusione, eliminando le cause di esclusione non automatica in assenza di gravi violazioni e condanne definitivamente accertate valutate discrezionalmente dalle stazioni appaltanti;
- riteniamo utile ripristinare la sottrazione del costo della manodopera all'applicazione del ribasso d'asta al fine di salvaguardare comunque e sempre il valore della manodopera quale costo non negoziabile, e pertanto da sottrarre al mercato e alla concorrenza, in analogia con quanto previsto già per gli oneri di sicurezza;
- chiediamo altresì di superare la possibilità di deroghe delle stazioni appaltanti:

- a) all'obbligo della suddivisione in lotti;
- b) all'applicazione della revisione dei prezzi già in fase di validazione del progetto;
- c) alla sostituzione della garanzia definitiva con le ritenute sui SAL.

Entrando nel merito di alcuni aspetti più tecnici, a nostro avviso più rilevanti rispetto alla situazione e alle necessità delle Pmi, riportiamo altresì di seguito le nostre osservazioni, accompagnate anche da alcune concrete proposte di modifica.

### Cause di esclusione

È necessario razionalizzare e semplificare le cause d'esclusione garantendone una equilibrata applicazione, nell'interesse reciproco delle S.A. e degli O.E., al fine di rendere le regole di partecipazione chiare e certe.

Nel dettaglio, la disciplina delle cause di esclusione dalle gare, sebbene condotta a razionalità per ciò che concerne la distinzione tra cause di esclusione automatica (art. 94 della bozza di Codice) e non (art. 95 della bozza di Codice), risulta comunque complicata dalle previsioni sul procedimento di esclusione (Art. 96 della bozza di Codice).

In particolare, al di là della improba formulazione della norma di cui all'art. 96 della bozza di Codice, il delineato procedimento di esclusione del concorrente:

- attribuisce una smisurata discrezionalità alla Stazione appaltante, la quale, tranne limitatissime eccezioni, può decidere, in base a proprie insindacabili valutazioni, se ammettere o meno un concorrente alla gara o al suo prosieguo addirittura in presenza di cause di esclusione automatica;
- in ogni, caso, rimette alla S.A. un illimitato potere di valutazione discrezionale delle restanti cause di esclusione (in particolare, con riguardo a quelle non automatiche, quali l'illecito professionale ecc.).

In tale solco, la previsione che ammette l'ingresso delle misure di self cleaning anche in corso di gara (prima operanti solo pro futuro, ossia per le gare successive a quella rispetto alla quale è venuta ad esistenza la causa di esclusione), attribuisce alla S.A. un'ampiezza di valutazione che si presta ad un uso distorto del potere amministrativo, contrario ai principi nazionali e comunitari di legalità, par condicio, concorrenza e trasparenza.

Si ritiene pertanto opportuno razionalizzare il sistema delle cause di esclusione ed introdurre dei limiti precisi, quali quelli all'operatività, solo per le future gare (ma non per quelle in corso) delle misure di self cleaning, così da avere regole chiare e certe.

Diversamente, sarebbero destinate ad aumentare l'inefficienza dell'azione amministrativa e la durata delle procedure di gara, a scapito altresì delle esigenze di trasparenza e genuinità della competizione.

### **Disciplina degli RTI e cause di esclusione dei raggruppamenti (artt. 68 e 97)**

Quanto alla disciplina dei raggruppamenti temporanei di imprese, che pure presenta alcune difficoltà applicative, è il superamento della tradizionale distinzione tra RTI orizzontali, verticali e misti (e dei connessi regimi di responsabilità), nonché la rimessione in toto alla discrezionalità della S.A. della disciplina dei requisiti che devono possedere i membri dei raggruppamenti (sebbene almeno in parte imposta dagli orientamenti comunitari).

Quanto a quest'ultimo profilo, sarebbe opportuno introdurre almeno dei criteri guida alla discrezionalità della P.A. che, tenuto conto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza e massima partecipazione, valgano ad orientare l'operato delle amministrazioni nella definizione, tramite la legge di gara, dei requisiti da richiedere ai componenti del raggruppamento.

## ConSORZI Stabili (Art. 67 della bozza di Codice)

Come è noto, il consorzio stabile costituisce ormai da tempo un importante strumento di aggregazione delle piccole e medie imprese in chiave pro-concorrenziale, consentendo a queste ultime, che di per sé sarebbero prive dei requisiti per concorrere a buona parte delle procedure di evidenza pubblica, di accedere a segmenti di mercato che si caratterizzano per una maggiore rilevanza delle opere affidate, in termini economici o qualitativi.

Il soggetto giuridico “Consorzio Stabile”, peraltro, è stato nel tempo concepito e disciplinato a livello normativo come un soggetto distinto e differente dalle tradizionali forme di aggregazioni temporanee e provvisorie di imprese (RTI e Consorzi ordinari di concorrenti), con una struttura autonoma, stabilmente dedicata alla partecipazione alle procedure di affidamento ed all’esecuzione degli appalti pubblici.

La prima nozione di “consorzio stabile” risulta dal combinato disposto degli artt. 10, lett. c) e 12, della legge 11 febbraio 1994 n. 109. Tale definizione è stata poi definitivamente recepita dall’art. 36, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

Nel settore dei lavori, il comma 7 dell’art. 36, per quel che più interessa, soggiunge che il consorzio stabile possiede, ai fini della partecipazione alle gare d’appalto e dell’esecuzione dei contratti di lavori pubblici, una propria autonoma qualificazione SOA, determinata dalla sommatoria delle qualificazioni SOA delle singole società consorziate.

Proprio il sopra descritto meccanismo del cumulo dei requisiti SOA delle consorziate in capo al consorzio costituisce lo strumento attraverso il quale attuare la finalità pro-concorrenziale dell’istituto, in favore della piccola e media impresa, posto che quest’ultima beneficerà della copertura qualificatoria così ottenuta dal Consorzio (per sommatoria) senza dover dimostrare nella singola gara l’autonomo possesso dei requisiti SOA.

Ovviamente, il sistema non è privo di garanzie, posto che il consorzio stabile, responsabile in via diretta ed in solido con la consorziata della corretta esecuzione dell'appalto, assicura tramite idonea direzione tecnica ed attraverso la struttura consortile il buon esito dell'esecuzione.

Ciò, peraltro, secondo un meccanismo già noto all'ordinamento, essendo simile a quello a tutt'oggi utilizzato dai consorzi di cooperative e dai consorzi artigiani (in relazione ai quali, parimenti, le consorziate designate dal consorzio non devono possedere in proprio i requisiti di qualificazione SOA, la cui prova spetta unicamente al consorzio).

Peraltro, con l'adozione del D.Lgs. 50/2016, la disciplina dei consorzi stabili ha iniziato a subire una serie di modifiche che hanno creato notevoli criticità e che non hanno portato a compimento l'iter di adozione del regolamento di attuazione del codice, lasciando nel "limbo" la disciplina della qualificazione dei consorzi stabili secondo il regime del cumulo alla rinfusa.

A tale incertezza, si è inteso porre rimedio con il D.L. "Sblocca Cantieri", che ha novellato l'art. 47 del D.Lgs. 50/2016 (relativo proprio ai consorzi stabili) proprio *"allo scopo di porre fine alle incertezze interpretativo-applicative sulla norma in questione, in favore di una più ampia partecipazione dei consorzi stabili alle gare pubbliche"*. Va aggiunto che la modifica introdotta dal D.L. 32/2019 ha inteso *"chiarire la disciplina dei consorzi stabili onde consentire l'operatività e sopravvivenza di tale strumento pro-concorrenziale"*.

A tal fine, il Decreto Sblocca Cantieri ha:

- per un verso demandato al futuro (e mai adottato) la disciplina concreta delle modalità di qualificazione dei consorzi stabili nel settore dei lavori
- e, per altro verso, confermato nelle more l'applicazione del previgente regime normativo (quello dettato dall'art. 36, comma 7 del Codice 163/2006 e dagli artt. 81 e 94 del d.P.R. 207/210), in ragione del quale sono i consorzi stabili,

nel settore dei lavori, a doversi qualificare in gara secondo il criterio del cumulo dei requisiti delle consorziate, senza che a queste ultime sia richiesta l'autonoma dimostrazione dei medesimi requisiti.

Chiaro, dunque, è l'intento del legislatore di salvaguardare questo importante istituto pro-concorrenziale e di favor per la piccola e media impresa.

Proprio di recente, tuttavia, sulla scorta della non compiuta formulazione dell'art. 47 del Codice vigente, sono invalse delle interpretazioni giurisprudenziali errate (Cons St. n. 7360 del 22.8.2022) dirette a limitare drasticamente, nel solo settore dei lavori, l'operatività del meccanismo del cumulo dei requisiti (escludendo il cumulo dei requisiti SOA), di fatto sopprimendo l'istituto del consorzio stabile, ovvero riducendone radicalmente ogni utilità e ragione.

E nonostante tradizionalmente si predichi la tutela delle piccole e medie imprese, individuate come la struttura portante dell'economia nazionale, anche nella bozza del nuovo Codice dei Contratti si sta registrando la progressiva erosione del mercato di queste ultime.

Difatti, se per un verso lo stesso Consiglio di Stato, nella relazione di accompagnamento al Codice e nella nuova formulazione dell'art. 67, riafferma l'operatività del regime di qualificazione del "cumulo alla rinfusa" anche dei requisiti SOA, per altro verso, l'attuale formulazione dell'art. 67 e dell'art. 97 dell'emanando Codice introduce surrettiziamente un onere dichiarativo a carico delle consorziate diverse da quelle designate in gara, nonché un riferimento all'avvalimento, che rischiano di ostacolare l'operatività dello strumento consortile.

Nello specifico, l'articolo 67, al comma 3, prevede: *"Per gli operatori di cui all'articolo 65, comma 2, lettere c) e d) e di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti. Le autorizzazioni e gli altri*

*titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 sono posseduti, in caso di lavori o di servizi, del consorzio esecutore".*

*Al contempo, l'art. 97, al comma 3, dispone: "I commi 1 e 2 si applicano anche ai consorzi ordinari. Si applicano altresì ai consorzi fra imprese artigiane, nonché ai consorzi stabili limitatamente alle consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono".*

Considerando quindi che l'art. 67, comma 3 - al di là del doveroso possesso dei requisiti generali da parte delle consorziate designate in gara - estende tale onere anche alle consorziate non designate che "prestano" i requisiti al consorzio ed impone un conseguente onere dichiarativo in capo a queste ultime, seppur estranee alla singola procedura di gara, mentre l'art. 97, comma 3 riconduce il rapporto consorzio/consorziate all'avvalimento, la nuova disciplina crea una logica diversa da quella sottesa alla natura mutualistica e pro-concorrenziale propria del consorzio stabile, svuotando di fatto tale forma di aggregazione e riducendo il regime del cumulo alla rinfusa ad una sorta di avvalimento permanente.

Il che, moltiplicando gli oneri dichiarativi e di verifica anche nei confronti di consorziate diversa da quelle concorrenti alla gara e, al contempo, esponendo il consorzio alle pretese di consorziate diversa da quelle che eseguiranno l'appalto (stante l'onerosità dell'avvalimento), finisce per paralizzare l'operatività dello strumento consortile, rendendolo antieconomico e non utile.

Il tutto a detrimento della finalità pro-concorrenziale e della tutela per la piccola e media impresa che attraverso la disciplina dei consorzi stabili si è inteso sino ad oggi assicurare.

Al fine di correggere e rimediare a tale stortura, dunque, si chiede di riformulare le norme di cui all'art. 67, comma 3, e 97, comma 3 dell'emanando Codice,

espungendo dal testo nella disposizione normativa le parti di seguito interlineate:

art. 67, comma 3: *Per gli operatori di cui all'articolo 65, comma 2, lettere c) e d) e di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti ~~sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti.~~ Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 sono posseduti, in caso di lavori o di servizi, del consorzio esecutore.*

Art. 97, comma 3: *I commi 1 e 2 si applicano anche ai consorzi ordinari. Si applicano altresì ai consorzi fra imprese artigiane, nonché ai consorzi stabili limitatamente alle consorziate esecutrici ~~e alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono.~~*

### **Accordo Quadro (Art. 59)**

Nella disciplina dell'accordo quadro manca ogni riferimento alla tipologia di elaborato progettuale da porre a base di gara (progetto di fattibilità tecnico economica, semmai anche alleggerito o altro tipo di elaborato).

Manca inoltre ogni indicazione circa l'oggetto dell'accordo quadro: se riferibile solo alle manutenzioni ordinarie o straordinarie (come dovrebbe essere), o anche a nuove opere (come "patologicamente" registrato nell'ultimo quinquennio).

Tale situazione determina una eccessiva incertezza nella formulazione delle offerte, in fase di gara, e sottopone il futuro aggiudicatario/appaltatore, in fase di esecuzione, a richieste sproporzionate dell'Amministrazione che, già nella precedente prassi (pur a fronte di specifiche indicazioni normative circa l'oggetto dell'accordo quadro e sulla documentazione da porre a base di gara), ha impropriamente richiesto tramite tale strumento la realizzazione di interventi di

nuova costruzione, per i quali occorrerebbe un progetto esecutivo e indicazioni certe sui prezzi e sulle lavorazioni.

Quanto sopra, oltre ad ingenerare incertezza negli offerenti ed un evidente squilibrio contrattuale, è fonte di inefficienza e genera zone grigie condizionando le attività occorrenti a rendere eseguibili gli interventi dedotti nell'accordo quadro, ovvero a garantire l'equilibrio economico dello stesso.

Occorre dunque stabilire con chiarezza l'oggetto possibile dell'accordo quadro, nonché individuare la documentazione progettuale da porre a base di gara (così come, ad esempio, hanno fatto i decreti semplificazione, che impongono alla S.A. di adottare quanto meno un livello di progettazione definitiva/semplificata, o per tipologia di opere).

### **Pari opportunità**

Evitare l'applicazione di norme sulle "pari opportunità" generalizzate e/o come requisiti necessari e premiali se non in particolari e limitate procedure d'appalto, in particolare tenendo conto della specificità dei lavori da eseguirsi.

### **Selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate**

Riteniamo necessario eliminare in via definitiva il ricorso al sorteggio al fine dell'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, nemmeno in via eccezionale e prevedere altresì la possibilità di invitare il gestore uscente.

In particolare, si ritiene doveroso l'invito anche alle imprese uscenti soprattutto laddove hanno reso il servizio e/o lavoro assicurando al committente condizioni di efficacia e corretta esecuzione nella salvaguardia del bene comune e dell'economicità per la collettività.

Riteniamo altresì utile prevedere clausole di territorialità per talune tipologie di appalti o specificità ed impellenze d'intervento.

### Disciplina processuale accesso (artt. 35 e 36)

Quanto alla disciplina processuale in materia di accesso agli atti, si segnala la estrema ristrettezza del termine (10 giorni) per proporre ricorso giurisdizionale contro i provvedimenti della S.A. che ammettono o escludono l'accesso.

Tale previsione si risolve in un diniego di giustizia, oltre che in una violazione dei principi di trasparenza e genuinità delle procedure.

### Disciplina processuale ricorsi in materia di appalti (art. 209)

Deve poi registrarsi con sfavore la norma che impone ai TAR tendenzialmente di decidere le cause in materia di appalti con sentenza semplificata (entro il termine di 30 giorni).

L'indirizzo così espresso dalla bozza di codice conduce a ridurre la tutela in materia di appalti ad una tutela massimamente sommaria (in primo grado), moltiplicando per tale via i giudizi di appello.

In generale, deve evidenziarsi l'erroneità di ogni previsione normativa diretta a limitare il ricorso alla tutela giurisdizionale, spesso additata quale fonte di ritardo e di inefficienza, considerato che:

- il rito giurisdizionale innanzi al TAR in materia di appalti è, allo stato, il rito processuale più efficiente e celere in ambito nazionale e sovranazionale (concludendosi i giudizi di primo e secondo grado, mediamente, in pochi mesi);
- la percentuale di appalti la cui aggiudicazione è destinata a sfociare in un contenzioso innanzi ai TAR è prossima, come da statistiche dello stesso Consiglio di Stato, all' 1 -2% degli appalti annualmente aggiudicati.

Inoltre, lo *sfavor* per il ricorso alla tutela giurisdizionale che è invalso nell'ultimo decennio, sembra piuttosto orientato a escludere controlli di legittimità dell'operato della P.A., al fine di nascondere le sacche di inefficienza o di illeciti.

### **Superamento della White list**

È nota a tutti la ormai cronica inadeguatezza del sistema delle cd. White List, con particolare riferimento ai ritardi pluriennali con i quali le Prefetture di competenza provvedono a rilasciare tale certificazione, tant'è che da tempo il Ministero dell'Interno, con l'emanazione di una apposita circolare ed ai fini della partecipazione alle procedure di gara, si è visto costretto a riconoscere anche alla semplice richiesta di iscrizione una valenza equipollente a quella dell'iscrizione.

Per superare tali criticità si propongono due soluzioni:

- l'eliminazione della White List destinata ad operare in via generale ed indifferenziata e sua sostituzione con una "Black List", sempre aggiornata, a mezzo della quale saranno gli organi competenti ad individuare le imprese che, all'esito di accertamento, risultino incorrere in condanne o pregiudizi penali sintomatici di pericolosità ai fini della tutela antimafia;
- rilascio di una liberatoria antimafia "speditiva" all'esito di un accertamento meno complesso ed invasivo di quello sotteso al sistema della White List, sostanzialmente incentrato (quanto meno in prima battuta) sull'analisi della ricorrenza o meno, a carico dei soggetti apicali dell'impresa richiedente, di condanne o pregiudizi penali sintomatici di pericolosità o di rischio di condizionamento (già usato per gli appalti indetti nelle aree del sisma)

### **Garanzia della legalità**

La legislazione intervenuta negli ultimi anni a disciplina della normativa per i lavori pubblici è parsa basta principalmente sulla convinzione che i tradizionali meccanismi, volti a contrastare i fenomeni corruttivi o di infiltrazione mafiosa nel settore degli appalti, non costituissero più un sufficiente strumento di deterrenza.

Si è quindi assistito ad un progressivo espandersi dell'ambito di applicazione delle tradizionali misure di prevenzione nonché ad uno smodato ed ingiustificato ricorso alle misure di interdizione che concorrono ad annientare le imprese colpite da un qualsiasi provvedimento fondato su un mero sospetto o quadro indiziario precario o su una condanna non definitiva, senza prima attendere l'accertamento pieno e definitivo della relativa innocenza o colpevolezza.

Il radicamento di questo pregiudizio ha portato a concepire tutta la legislazione del settore, a partire dal Codice dei Contratti, non come strumento di politica industriale (come accade nel resto dell'Europa), ma come norma dal profilo di ordine pubblico, orientata a prevenire, senza peraltro riuscirci, la corruzione e la concussione principalmente nella fase di assegnazione a scapito della fase esecutiva: il fatto che un'opera venga realizzata nei tempi e con la qualità richiesti nel bando viene relegato ad aspetto secondario.

Sarebbe quindi estremamente opportuno che la scrittura di un nuovo codice degli appalti pubblici possa essere l'occasione per dare ascolto, senza pregiudizi, al sistema delle imprese tramite canali di interlocuzione innovativi.

È dunque necessario individuare tramite una vera normativa di politica industriale le modalità per convogliare le competenze e le capacità delle imprese verso gli obiettivi di conseguire, a partire da una maggior efficienza della spesa pubblica e dalla crescita qualitativa del settore delle costruzioni.